



Avvocatura Generale dello Stato

29/12/2011-418791 P
Roma
POSTA ELETTR. CA

CIRCOLARE N. 70/2011

Ai Signori
Avvocati Distrettuali dello Stato
LORO SEDI

Ai Signori
Avvocati e Procuratori
SEDE

OGGETTO: Protocollo di intesa con l'Agencia del Territorio.

Si trasmette in allegato copia del protocollo di intesa sottoscritto dall'Avvocato Generale e dal Direttore dell'Agencia del Territorio in data 19 dicembre 2011.

L'Avvocato Generale dello Stato
Ignazio Francesco Caramazza

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA L'AGENZIA DEL TERRITORIO
E L'AVVOCATURA DELLO STATO**

Considerato che ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia del Territorio (di seguito denominata solo Agenzia) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata anche solo Avvocatura), ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e che, in base a tale ultima disposizione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia, salve le ipotesi di conflitto ed i casi speciali ivi previsti,

Vista la delibera n. 44 del 23 novembre 2011 - allegato sub A) al presente atto -, con la quale il Comitato di gestione dell'Agenzia ha ritenuto, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, sulla base dei rispettivi ruoli e competenze le modalità di collaborazione tra l'Agenzia e l'Avvocatura, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazioni, tali da rafforzare l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;

Ravvisata, in particolare, l'opportunità di prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente ed incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura, nonché lo svolgimento del patrocinio dell'Agenzia affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti in gradi ulteriori dalla Agenzia e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti della medesima;

Tra il Direttore dell'Agenzia del Territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno

e

l'Avvocato Generale dello Stato, avv. Ignazio Francesco Caramazza

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. ATTIVITA' CONSULTIVA

1.1. L'Agenzia, tramite le competenti Direzioni centrali, coordina la proposizione di quesiti e richieste di pareri che vengono rivolte all'Avvocatura Generale, in ordine a questioni di carattere generale o di particolare rilevanza.

1.2. L'Avvocatura, considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei richiesti pareri, provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste e comunque nei termini imposti dai procedimenti amministrativi, o in mancanza, entro 60 giorni dalla richiesta (eventualmente anticipando il parere per posta elettronica o *fax*) segnalando i casi in cui ciò non sia possibile.

1.3. L'Agenzia informa l'Avvocatura – nella persona del Vice Avvocato Generale che presiede la sezione competente alla trattazione degli affari della medesima – dei principali orientamenti dalla stessa assunti, fra l'altro in ordine alla interpretazione di normativa di prima applicazione, con particolare riguardo ad eventuali riflessi sulla gestione del relativo contenzioso, in atto o potenziale.

2. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

2.1 Disposizioni Generali

2.1.1. L'Agenzia, attraverso le proprie strutture centrali o territoriali, provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze, al fine di consentire il rispetto dei termini processuali. A tale riguardo l'Agenzia, al fine di rendere il necessario supporto per l'efficace difesa

delle proprie ragioni, fornisce tempestivamente all'Organo legale una completa e documentata relazione in fatto e in diritto sulle vicende per cui è causa, istruita con riferimento alle specificità di ciascuna controversia anche in caso di giudizi seriali. La suddetta relazione è trasmessa all'Avvocatura sia in formato cartaceo, sia – contestualmente – a mezzo e-mail diretta all'indirizzo di posta elettronica dedicato. In sede di richiesta di patrocinio, l'Agenzia precisa il nominativo del funzionario incaricato dell'istruttoria e indica le modalità per la diretta reperibilità dello stesso (telefono, fax, posta elettronica), al fine di agevolare le comunicazioni, nonché l'acquisizione di dati e notizie. Analogamente, l'Avvocatura segnala alla struttura richiedente dell'Agenzia il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le modalità di immediata reperibilità (telefono, fax, posta elettronica). Ogni eventuale modifica dei predetti recapiti viene tempestivamente comunicata.

2.1.2. E' assicurato all'Avvocatura l'accesso alla documentazione in possesso dell'Agenzia, al fine di garantire nel modo più sollecito ed efficace lo svolgimento delle rispettive attività.

2.1.3. Qualora l'Avvocatura ritenga di non convenire per singole controversie con le richieste avanzate dall'Agenzia, ne darà, se del caso previa acquisizione di supplementi istruttori, tempestiva e motivata comunicazione alla struttura richiedente, al fine di pervenire ad una definitiva determinazione. Le divergenze che insorgano tra l'Avvocatura e l'Agenzia, circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2.1.4. Gli atti introduttivi del giudizio o di un grado di giudizio e qualunque altro atto o documento eventualmente notificato all'Agenzia presso l'Avvocatura, non ancora investita della difesa, sono da quest'ultima prontamente inviati alla competente struttura dell'Agenzia, utilizzando gli strumenti in concreto più rapidi. Per i ricorsi in via di urgenza, l'invio dovrà essere effettuato immediatamente.



2.1.5. L'Avvocatura segnala tempestivamente i casi particolari nei quali non può assumere il patrocinio, potendosi configurare un conflitto di interessi con altra amministrazione. Nei casi in cui l'Agenzia ravvisi una divergenza tra la propria linea difensiva e quella di altra amministrazione, parimenti assistita dall'Avvocatura, con provvedimento motivato del Direttore dell'Agenzia, ne dà segnalazione all'Avvocatura. L'Avvocatura, preso atto delle osservazioni dell'Agenzia, si pronunzia motivatamente e con tempestività in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi.

2.1.6. L'Avvocatura informa la competente struttura dell'Agenzia dei significativi sviluppi delle controversie dalla stessa curate, anche con riferimento agli esiti di attività istruttorie. Invia all'occorrenza copia degli atti difensivi e delle produzioni delle controparti, per sollecitarne eventuali utili osservazioni e controdeduzioni. Laddove, in casi particolari, il Direttore dell'Agenzia, il Direttore centrale Pubblicità immobiliare e affari legali o i Direttori regionali ne facciano espressa e motivata richiesta, l'Avvocatura invia anche copia degli atti difensivi propri. Dà in ogni caso pronta comunicazione dell'esito del giudizio, con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Nel caso in cui si tratti di pronuncia sfavorevole per l'Agenzia suscettibile di gravame, l'Avvocatura rende il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione, di norma contestualmente all'inoltro della stessa all'Agenzia. Le decisioni della Corte di Cassazione e le altre pronunce che investano questioni di carattere generale, sono dall'Avvocatura segnalate alla Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali dell'Agenzia e alla diversa Direzione centrale eventualmente interessata.

2.1.7. Per le cause che si svolgano davanti ad Autorità Giudiziarie aventi sede diversa da quella della competente Avvocatura, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, può avvalersi per la rappresentanza in giudizio, salvo diversa intesa con l'Agenzia, di funzionari dell'Agenzia stessa e, in casi eccezionali, anche di legali esercenti nel circondario dove si svolge il

giudizio. In tal caso l'Avvocatura trasmette l'atto di delega alla competente struttura territoriale dell'Agenzia.

2.1.8. A richiesta del Direttore dell'Agenzia, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti dell'Agenzia nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.

2.2 Controversie in cui l'amministrazione può stare in giudizio direttamente.

2.2.1. Nelle controversie in cui l'Amministrazione può, a sensi di legge, stare in giudizio direttamente, avvalendosi di propri dipendenti, l'Avvocatura, d'intesa con l'Agenzia, assicura comunque il patrocinio, qualora vengano in rilievo questioni particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione.

2.2.2. Le sentenze pronunciate in grado di appello notificate presso le Avvocature Distrettuali dello Stato, sono da queste ultime trasmesse contemporaneamente, oltre che all'Avvocatura Generale dello Stato, alla struttura dell'Agenzia parte del giudizio di appello, unitamente agli atti essenziali di cui l'Agenzia stessa non sia in possesso.



2.3 Giudizi davanti alle Commissioni tributarie

2.3.1 L'Avvocatura assicura, a richiesta e d'intesa con la competente Direzione regionale, il patrocinio nelle controversie particolarmente rilevanti in considerazione del rilievo tributario e/o del principio di diritto in discussione, anche a seguito di rinvio della Corte di Cassazione.

2.4 Ricorsi per cassazione

2.4.1 Le richieste di proposizione di ricorso per cassazione concernenti giudizi tributari sono trasmesse all'Avvocatura Generale via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato, contestualmente all'invio del cartaceo, dalla Direzione



regionale, salvo casi eccezionali di particolare e motivata urgenza in cui l'Ufficio provinciale provvede direttamente, dandone comunque tempestiva notizia alla Direzione regionale e alle Direzioni centrali competenti.

Le Direzioni regionali, o gli Uffici nei predetti casi eccezionali, trasmettono le richieste di proposizione di ricorso per cassazione senza indugio e comunque in modo da assicurare la ricezione da parte dell'Avvocatura entro il termine massimo di:

a. trenta giorni dalla notifica della sentenza all'Agenzia o dalla trasmissione dell'atto notificato all'Agenzia medesima da parte dell'Avvocatura. In caso di notifica presso più sedi, si fa riferimento alla prima notifica ricevuta;

b. settantacinque giorni dalla data di deposito della sentenza non notificata. Tale termine è aumentato a sei mesi per i giudizi instaurati fino al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il termine di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi.

Ai predetti termini si aggiungono la sospensione feriale di cui all'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché altre eventuali sospensioni dei termini, ove applicabili.



2.4.2 L'Avvocatura, nei casi in cui non condivida la richiesta di ricorso per cassazione, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo alla Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali e alla competente Direzione regionale, tramite posta elettronica o *fax*, dandone - se del caso - anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta di ricorso. In ogni caso, tale parere è inviato alle strutture dell'Agenzia, salvo obiettive circostanze impedienti, almeno dodici giorni prima della scadenza del termine d'impugnazione. Per la risoluzione di eventuali divergenze, si applica il secondo periodo del punto 2.1.3.



2.4.3 L'Avvocatura si può avvalere della collaborazione degli uffici dell'Agenzia per la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369, terzo comma, c.p.c.. In tal caso, l'Avvocatura invia la predetta richiesta all'ufficio del luogo in cui ha sede l'Organo giudiziario che ha emesso la sentenza.

2.4.4 La richiesta di cui al punto precedente, dopo gli adempimenti di rito, è immediatamente restituita, tramite posta celere, all'Avvocatura.

2.4.5 Nel caso di ricorso per cassazione notificato *ex adverso* concernente un giudizio tributario, la Direzione Regionale o, in caso di particolare e motivata urgenza, l'Ufficio provinciale, invia entro venti giorni all'Avvocatura Generale l'originale notificato del ricorso, completo di relata di notifica, la relazione per il controricorso e l'eventuale ricorso incidentale, con tutti gli atti di causa (atto impugnato, ricorso, controdeduzioni e ogni altro atto o documento depositato). Per il computo dei termini si tiene conto della sospensione di cui all'ultimo periodo del punto 2.4.1. La relazione con i relativi allegati è trasmessa alla competente sezione dell'Avvocatura Generale, contestualmente sia in formato cartaceo, sia via e-mail diretta all'indirizzo di posta elettronica dedicato. Nei casi in cui l'invio sia effettuato direttamente dall'Ufficio provinciale, la documentazione è dallo stesso trasmessa, per conoscenza, alla Direzione regionale e alle Direzioni centrali competenti. Qualora il ricorso sia notificato alla sede centrale dell'Agenzia, la Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali trasmette direttamente all'Avvocatura l'originale del ricorso notificato e, contestualmente, ne invia copia all'Ufficio provinciale, che provvede ad inviare la relazione per il controricorso e per l'eventuale ricorso incidentale, con la tempistica e le modalità di cui sopra (compresa, ove possibile, la trasmissione telematica degli atti).

2.4.6 L'Avvocatura, se ritiene che non sia opportuna la proposizione del ricorso incidentale o del controricorso, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo alla competente Direzione regionale e alla Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali, almeno dieci giorni prima della

scadenza del termine per la notifica del ricorso incidentale, tramite posta elettronica o *fax*, dandone - se del caso - anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta.

2.4.7 Nel caso di parere negativo dell'Avvocatura si applica, per la risoluzione della divergenza, il secondo periodo del punto 2.1.3.

2.4.8 Le modalità di cooperazione tra Agenzia e Avvocatura, di cui al presente paragrafo, si applicano, in quanto compatibili, anche alla restante attività di assistenza e rappresentanza in giudizio ed anche con riferimento alle controversie di lavoro.

2.5 Recupero spese di giudizio

2.5.1 L'Avvocatura, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nei giudizi in cui ha prestato patrocinio, cura l'esazione delle spese di giudizio nei confronti delle controparti quando tali spese sono poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Nelle ipotesi di compensazione di spese in cause nelle quali l'Agenzia non sia rimasta soccombente, così come in caso di transazione dopo sentenza favorevole, trova applicazione il disposto dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto, del regio decreto n. 1611 del 1933.

3. INCONTRI PERIODICI

3.1 Tra l'Avvocatura e la Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali è fissato un calendario di incontri periodici, di regola a cadenza quadrimestrale, per l'esame dell'evoluzione del contenzioso concernente le più significative e rilevanti problematiche in discussione (in particolare, in ordine all'applicazione delle norme tributarie e alle controversie di lavoro), al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l'interesse alla prosecuzione delle stesse. In quella sede sono esaminate congiuntamente anche le tematiche di particolare rilevanza generale

che possono avere un impatto sulla conduzione e sulla soluzione del contenzioso potenziale o in atto. Agli incontri partecipano funzionari in rappresentanza dell'Agenzia e avvocati dello Stato, gli uni e gli altri designati dalla Dirigenza dei rispettivi Istituti per un periodo prefissato, salvo proroga.


Per ciascuna sede, l'Avvocatura indica un proprio avvocato con funzioni di referente.

4. DISPOSIZIONE FINALE

4.1 L'Avvocatura e l'Agenzia si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito della più ampia collaborazione, al superamento delle stesse ed eventualmente alla modifica delle modalità di cooperazione.

Roma, 19 dicembre 2011

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore
Dott.ssa Gabriella Alemanno



Per l'Avvocatura dello Stato
L'Avvocato Generale dello Stato
Avv. Ignazio Francesco Caramazza